

COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 del 28-12-2023

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 18:10, nella Sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito in sessione ORDINARIA e seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale

Presiede la seduta il SINDACO dott.ssa Giamila Carli .

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
CARLI GIAMILA	SINDACO	Х	
DEL VITA FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
BELLAGOTTI VALERIO	CONSIGLIERE	X	
FAVARO FIORELLA	CONSIGLIERE	X	
CANDEO MANUELA GRAZIA	CONSIGLIERE	X	
BARTOLINI SERENELLA	CONSIGLIERE		X
BARONCELLI LAURA	CONSIGLIERE	X	
BERTINI DAVID	CONSIGLIERE	X	
FORNAI ELIA	CONSIGLIERE	X	
SANTUCCI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
FILIPPI GIAN LUCA	CONSIGLIERE		X
		9	2

Assiste il SEGRETARIO Sig. GIANLUCA FERRETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Il Sindaco introduce l'argomento evidenziando la scelta fatta di mantenere le inalterate le aliquote IMU . Illustra la situazione dei servizi a domanda individuale, a partire dalla mensa e trasporto scolastico evidenziando per quest'ultimo la situazione patologica per i mancati pagamenti dovuti non a situazioni economiche disagiate.

Il Sindaco ricorda la scelta fatta in sede gara per la mensa scolastica di mantenimento degli attuali livelli occupazionali degli addetti al servizio.

Il Sindaco da la parola alla dott.ssa Baniela Galluzzi che procede con l'illustrazione complessiva del bilancio 2024 che non vede applicazione dell'avanzo mentre per l'IMU vi è invarianza delle aliquote così come per l'IRPEF. Quanto alla TARI è confermata la tariffa salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del nuovo Piano economico finanziario prevista entro il 30/04/2024. e delle aliquote e tariffe. La dott.ssa Galluzzi elenca ed illustra gli altri fondi e accantonamenti di bilancio soffermandosi sulle partecipate per le quali non sono previsti nuovi interventi di razionalizzazione mentre si conferma il mantenimento delle esistenti ed il recesso dal GAL Etruria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.

Visto

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto

il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato in data 30.06.2020;

Visto

l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Visto

l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che fino all'anno 2021,

l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento.

Considerato

che i comuni possono aumentare la suddetta aliquota fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto

l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato

che l'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Rilevato

che il comune ricade parzialmente nelle aree montane sopra richiamate e che, per tale motivo, al fine di definire quali siano i terreni interessati dal pagamento è necessario fare riferimento all'allegato del vigente regolamento IMU

Visto

l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato

che il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto

l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020.

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

che ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

che, pertanto, l'articolo 1, comma 757 della legge n. 160 del 2019, in base al quale la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, pena inefficacia della stessa, opererà solo a decorrere dall'anno di imposta 2021.

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 15/02/2019 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta;

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 15/02/2019 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta TASI

con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 31.12.2020 sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2021;

Preso atto che a partire dall'anno 2022 il comma 751 della L. 160/2019 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti "beni merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (da una interpretazione ufficiosa resa dal Mef, anche una locazione transitoria farebbe perdere per sempre il diritto a fruire dell'agevolazione in relazione allo specifico immobile), saranno esenti dall'Imu:

con deliberazione n. 3 del 23.02.2023 sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2023;

Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2024.

per i motivi sopra espressi di dover approvare per l'anno 2024 le aliquote IMU nella Ritenuto seguente misura:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,90%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 1,00‰; b)
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi D10): aliquota pari al 10,60%;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60%;
- e) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,40‰;
- terreni agricoli: aliquota pari al 6,00%. f)

l'articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti Visto hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28

Dato atto che:

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

Visto

l'articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 in base al quale, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Visto

L'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato

che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del DL 34/2020, sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU e del regolamento IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Visto

l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Il Decreto del 13 dicembre 2022 con il quale il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 degli enti locali al 31.03.2023, termine ulteriormente prorogato al 30/04/2023 dall'art. 1 comma 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022 n. 197;

Visto

l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Acquisiti

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto

il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

CON VOTI:

all'unanimità

consiglieri presenti e votanti n. 9 favorevoli: 9 contrari : 0 astenuti: 0

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per

l'esercizio 2024 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4,90**‰;
- b) detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00.
- c) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 1,00%;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 10,60%;
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60%;
- f) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,40%;
- g) terreni agricoli: aliquota pari al 6,00‰.
- 2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2021 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Successivamente con separata votazione

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

consiglieri presenti e votanti n. 9

favorevoli: 9 contrari : 0 astenuti: 0 all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto

II SINDACO GIAMILA CARLI

II SEGRETARIO GIANLUCA FERRETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.